

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Segretario f.f.
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento RG n. 364/2023, introdotto con ricorso presentato dall' Avv. [RICORRENTE], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS], C.F.: [OMISSIS] del Foro di Milano, PEC: [OMISSIS], con Studio in [OMISSIS], difesa da se stessa - avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano del 20.06. 2023, notificata a mezzo PEC in data 21 giugno 2023, con la quale – a definizione del procedimento disciplinare n.1156/2018 – veniva comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due.

La ricorrente Avv. [RICORRENTE] è comparsa personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Biancamaria D'Agostino svolge la relazione;

Il P.G. conclude chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in via subordinata con applicazione della sanzione della censura Inteso il ricorrente, il quale ha concluso;

Inteso la ricorrente, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

L' Avv. [RICORRENTE] veniva sottoposta a procedimento disciplinare n.1156/2018 per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione: *“per essere venuta meno ai doveri di cui agli artt. 15 e 70 comma 6 del Codice Deontologico Forense, per non aver adempiuto compiutamente all'obbligo formativo per il triennio 2014/2016 non avendo conseguito alcun credito formativo né nelle materie facoltative né in quelle obbligatorie”*.

La vicenda trae origine dalla comunicazione pervenuta al CDD di Milano in data 17 settembre 2018, con la quale il COA di Milano segnalava, allegando la relativa scheda del sistema Sferabit, il mancato assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2014/2016 da parte dell'incolpata.

All'esito del procedimento n.1156/2018, il CDD di Milano riteneva l'Avv. [RICORRENTE] responsabile degli illeciti contestati nel capo di incolpazione comminando la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due, valutando il comportamento dell'incolpata – che non aveva fornito alcuna spiegazione in merito al mancato adempimento dell'obbligo formativo, confermando in tal modo la sussistenza della violazione – non meritevole di qualsivoglia diminuzione ed anzi tale da giustificare l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 70 comma 6 CDF.

L'Avv. [RICORRENTE] propone, con ricorso introdotto in proprio, quale difensore di se stessa, tempestiva impugnazione avverso la decisione del CDD di Milano e conclude chiedendo la riforma della decisione impugnata con irrogazione della sanzione più lieve dell'avvertimento, come prevista dall'art. 70 commi 6 e 7 del vigente Codice Deontologico Forense, ovvero, in subordine, quella della censura.

Assume la ricorrente di esser venuta meno all'obbligo formativo per gravi motivi personali e familiari che le hanno impedito di fatto di assolvere regolarmente al predetto obbligo e di aver scelto di non partecipare al procedimento disciplinare poiché consapevole di non poter addurre alcun valido argomento a propria discolta.

Deduce pertanto la [RICORRENTE] che la sanzione della sospensione di mesi due dall'esercizio della professione forense appare sproporzionata ed eccessiva rispetto ai fatti commessi, in quanto l'ammissione di responsabilità da parte della ricorrente - che non ha fornito giustificazioni in merito al mancato assolvimento dell'obbligo formativo - lungi dal considerarsi un'aggravante, avrebbe dovuto al contrario comportare una mitigazione della sanzione da parte del CDD di Milano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'obbligo degli Avvocati di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale viene disciplinato dalla legge n. 247/2012, che all' art. 11 lo qualifica come finalizzato ad *«assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al*

migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia».

Il Regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6 (*Regolamento per la formazione continua*) nell'art. 12 comma 1 ha previsto - ai fini del rispetto dell'obbligo formativo sancito dall'art. 11 L.247/2012 - la partecipazione effettiva e documentata alle attività di aggiornamento e formazione, prevedendo un periodo di valutazione dell'obbligo di durata triennale e che *«L'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.»*.

Il Codice Deontologico Forense dispone nell'Art. 15 che *“L'Avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente”* e prevede nell'art. 70, comma 6, la sanzione edittale dell'avvertimento nei confronti dell'Avvocato che non abbia rispettato i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

“L'obbligo formativo non può essere surrogato dallo svolgimento dell'attività autoformativa dell'avvocato né attenuato dagli impegni professionali svolti dall'avvocato stesso” (Cassazione a SSUU n. 9547/2021).

La giurisprudenza domestica è univoca nel ritenere che l'intensa attività lavorativa non scrimina l'inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale (*“L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione nell'albo e non subisce deroghe né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall'iscritto all'albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo”* (CNF, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 204) e che la violazione dell'obbligo formativo è scriminata dallo stato di necessità (*Lo stato di necessità conseguente a grave malattia, propria o di un proprio familiare, esclude rilevanza disciplinare alla violazione dell'obbligo di formazione continua, di cui pertanto costituisce scriminante pur in mancanza di una previa richiesta o concessione di esonero ex art. 15 Reg. CNF n. 6/2014”* (CNF, sentenza del 3 maggio 2016, n. 117)

Nella fattispecie in esame è oggetto di impugnazione unicamente l'entità della sanzione disciplinare applicata, chiedendo la ricorrente la riforma della decisione impugnata con irrogazione della sanzione più lieve dell'avvertimento, come prevista dall'art. 70 commi 6 e 7 del vigente Codice Deontologico Forense, ovvero, in subordine, quella della censura.

Al fine di valutare la corretta dosimetria della sanzione disciplinare applicata, in considerazione della gravità e della natura del comportamento deontologicamente non corretto che si

appalesa dalla complessiva valutazione della fattispecie concreta (cfr. Cass. SS.UU. 13791/12), si rileva che il comportamento, successivo al fatto, dell'incolpata, la quale ammette la propria responsabilità - ritenendo esser venuta meno all'obbligo formativo per gravi motivi personali e familiari che le hanno impedito di fatto di assolvere regolarmente al predetto obbligo e di aver scelto di non partecipare al procedimento disciplinare poiché consapevole di non poter addurre alcun valido argomento a propria discolta - ben può mitigare la sanzione disciplinare da applicarsi, secondo indirizzo costante della giurisprudenza domestica: *“L'ammissione della propria responsabilità disciplinare da parte del professionista incolpato in sede di procedimento dinanzi al Consiglio territoriale non può non essere valorizzata nell'ambito del complessivo giudizio relativo alla personalità dell'incolpato ai fini della determinazione della giusta sanzione, attestando la consapevolezza della contrarietà della condotta contestata alle regole del corretto agire professionale e di conseguente sanzionabilità dello stesso, nella prospettiva di non ripetere siffatti comportamenti”* ([Consiglio Nazionale Forense , sentenza n. 28 del 7 marzo 2023](#)).

Va altresì evidenziato che, sempre al fine di determinare la giusta dosimetria della sanzione, per un'eventuale mitigazione della stessa, vanno esaminati *“il grado non particolarmente elevato della colpa e l'assenza di dolo o intento fraudolento, la correttezza del comportamento precedente e successivo ai fatti, le vicende personali e professionali dell'incolpato nel periodo considerato, la ridotta gravità o l'assenza del danno per l'esponente, l'intervenuto risarcimento del danno, l'ammissione di responsabilità e il rammarico espresso per l'accaduto, il ravvedimento operoso, la mancata compromissione dell'immagine della professione forense, la commendevole vita professionale, l'insussistenza di precedenti disciplinari”* ([Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 264 del 30 dicembre 2022](#)).

Atteso che la violazione del dovere di formazione, contemplata dall' art. 70, comma 6 CDF (*Rapporti con il Consiglio dell'Ordine*), che dispone: *«L'avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi»*, prevede quale sanzione espressa, in via edittale, l'avvertimento e che nella specie sussistevano circostanze attenuanti (il non aver partecipato al procedimento, che può considerarsi equivalente ad ammissione di colpa, il successivo assolvimento dell'obbligo formativo nonostante l'esonero dallo stesso a partire dal mese di aprile 2018, mentre nessun rilievo va attribuito alle dedotte ma non comprovate esigenze di natura familiare ostative alla frequentazione dei corsi di formazione) appare sproporzionata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due irrogata dal CDD di Milano, con decisione meritevole di riforma in quanto erroneamente è stata ritenuta aggravante una circostanza (il non aver partecipato al procedimento disciplinare) , che di per sé - secondo indirizzo giurisprudenziale unanime – ha invece valore attenuante.

Le doglianze della ricorrente sono pertanto fondate e meritevoli di accoglimento, con conseguente accoglimento del ricorso.

In parziale riforma dell'impugnata decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano del 20.06. 2023, notificata a mezzo PEC in data 21 giugno 2023, con la quale – a definizione del procedimento disciplinare n.1156/2018 – veniva comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due, questo Consiglio, sulla già accertata responsabilità disciplinare della ricorrente (non oggetto di impugnazione e sulla quale si è formato il giudicato) in merito alla violazione "*dei doveri di cui agli artt. 15 e 70 comma 6 del Codice Deontologico Forense, per non aver adempiuto compiutamente all'obbligo formativo per il triennio 2014/2016 non avendo conseguito alcun credito formativo né nelle materie facoltative né in quelle obbligatorie*" sostituisce la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due con la sanzione dell'avvertimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37, il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso e per l'effetto applica la sanzione dell'avvertimento.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2023.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Leonardo Arnau

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 3 aprile 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà